

REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 2 luglio 2004 - Deliberazione n. 1386 - Area Generale di Coordinamento - N. 19 - Piano Sanitario Regionale - **Autorizzazione alla ASL Avellino 2 ad acquisire l'immobile "Clinica Parco degli Ulivi" in Moschiano (Av) per destinarlo a sede del Distretto Sanitario di Lauro, e conseguente rimodulazione del programma ex art. 20 L. 67/1988.**

omissis

PREMESSO

- che il Comune di Moschiano (AV), con deliberazione della Giunta Comunale n. 5 del 16 giugno 2004, avente per oggetto "Struttura sanitaria privata "Clinica Parco degli Ulivi" sede in Moschiano - Determinazioni in merito alla procedura di esproprio per pubblica utilità" ha stabilito:

a) di manifestare la propria disponibilità ed impegno a dar corso alla procedura di esproprio per pubblica utilità della struttura sanitaria privata "Clinica Parco degli Ulivi" in Moschiano con l'urgenza connessa alla circostanza che risulta fissata per l'8.7.04 la vendita di detta struttura all'asta fallimentare innanzi al Tribunale Fallimentare di Avellino:

b) di condizionare tale disponibilità al preventivo intento ed impegno dell'ASL, AV2 ad acquisire al proprio patrimonio la detta struttura, con conseguente sopportazione dell'onere e reintegra al Comune delle disponibilità finanziarie occorrenti;

- che l'Azienda Sanitaria Locale Avellino 2 con delibera del Direttore Generale n. 451 del 21 giugno 2004, ha chiesto all'Assessorato alla Sanità della Regione Campania:

a) di attivare le procedure necessarie per acquistare dal Comune di Moschiano, con oneri e spese a carico della Regione, la struttura, sanitaria polivalente che ha sede nel Comune di Moschiano, idonea e rispondente alla allocazione della sede del Distretto del Vallo di Lauro e ad ospitare parte degli ammalati provenienti dai dismessi OO.PP., comprese le attrezzature ed apparecchiature mediche idonee, in uno agli arredi ed attrezzature non mediche di cui è dotata (a seguito della acquisizione di detta struttura ed attrezzature da parte di esso Comune mediante l'esperimento di procedura di espropriazione per pubblica utilità, previa acquisizione da parte di esso Comune dell'atto di intento ed impegno della ASL Avellino 2 ad acquisire detta struttura al proprio patrimonio, sopportandone l'onere e reintegrando al Comune le disponibilità finanziarie occorrenti);

b) di disporre per gli interventi di ristrutturazione, adeguamento e quanto altro necessario ad adibire l'immobile a servizi sanitari ed amministrativi per il territorio del Vallo di Lauro, del finanziamento disposto ex art. 20 L. 67/88 che presenta le necessarie disponibilità;

c) di dare assicurazioni che, se necessario, questa ASL è disponibile ad anticipare le somme occorrenti ove per motivi di urgenza, legati a norme, si rendesse necessario perseguire siffatta ipotesi;

- che la medesima delibera n. 451/2004 del Direttore Generale della ASL, Avellino 2 stabilisce, inoltre, di prendere atto:

- che dal rapporto di stima del compendio immobiliare, disposto dalla sezione fallimentare del Tribunale di Avellino, risulta che il valore complessivo del fabbricato e pertinenze con annesse aree di circa 20.000 mq. è di E 2.107.144,00 nonché delle attrezzature mediche e non mediche compresi gli arredi è di E 92.545,00 per un totale di E 2.199.689,00;

- che alla luce della valutazione tecnica, economica e finanziaria esperita è risultata la validità tecnico - sanitaria e l'economicità della scelta di acquisire l'immobile di che trattasi rispetto all'originario progetto di realizzazione di un nuovo insediamento in Lauro, rilevata all'esito del confronto tra costi ed oneri necessari per l'acquisizione della struttura e la sua ristrutturazione, da un lato, valore della struttura complessiva (quale determinato anche dal perito nominato dal Tribunale Fallimentare di Avellino), dall'altro lato, e dalla comparazione tra i dati precedenti e i costi ed oneri necessari per l'attuazione dell'originario progetto di realizzazione ex novo in Lauro, e tenendo conto del lungo tempo necessario per conseguire la messa a disposizione al pubblico di una nuova struttura, a fronte della di molto maggiore celerità consentita dalla scelta di acquisizione e ristrutturazione della struttura di che trattasi;

- che la delibera n. 451/2004 del Direttore Generale della ASL Avellino 2, infine:

- prende atto ed allega la delibera immediatamente esecutiva del comune di Moschiano n. 5 del 16 giugno 2004, che prevede l'esproprio per pubblica utilità della struttura sanitaria privata "Clinica Parco

degli Ulivi”, condizionata all’impegno della ASL Avellino 2 di acquisirla al proprio patrimonio e di sostenerne il costo;

- viene trasmessa all’Assessorato alla sanità per le successive determinazioni, precisando che l’atto del Direttore Generale della ASL Avellino 2 assume esso stesso la natura di atto di intenti, subordinato alle autorizzazioni richieste.

CONSIDERATO

- che con atto aziendale adottato con delibera n. 2171 del 18.11.2002, sono stati ridefiniti gli ambiti territoriali dei Distretti Sanitari della ASL AV2 quali centri dell’attività assistenziale dell’Azienda per il governo della Salute dei cittadini in uno alla verifica dell’efficacia delle prestazioni e della congruità della spesa;

- che, in particolare, sono stati ridefiniti gli ambiti territoriali dei Distretti Sanitari della ASL AV2 quali centri dell’attività assistenziale dell’Azienda per il governo della Salute dei cittadini in uno alla verifica dell’efficacia delle prestazioni e della congruità della spesa; e che, in particolare, il Distretto di Lauro comprendente i comuni di Lauro, Taurano, Quindici, Marzano di Nola, Moschiano, Domicella e Pago Valle Lauro per una superficie di Km² 104,10 ed una popolazione di 14.945 abitanti, rappresenta una delle articolazioni in deroga all’ambito territoriale ottimale prevista dall’art. 3 - quater D.Lgs 229/99, giacché la configurazione ha tenuto conto del territorio nel suo complesso prevalentemente collinare i cui confini sono cinti da rilievi, con una scarsa rete viaria e precari collegamenti, nonché della bassa densità della popolazione e non ultimo delle condizioni socio - ambientali che notevolmente hanno influenzato le scelte delle delimitazioni di cui sopra;

- che nel Distretto di che trattasi, rispetto alle caratterizzazioni sinteticamente rappresentate, si è voluta una presenza sanitaria attraverso l’ articolazione di UU.OO, che in termini di offerta di servizi fosse sufficientemente presente sul territorio assicurando ai cittadini una attività assistenziale di tutto rispetto, in uno a favorire percorsi che ne limitassero i disagi e i tempi di attesa;

- che per il Distretto di che trattasi è previsto ex art. 20 legge 67/88, specifico intervento, scheda n’ 148 allegata all’Accordo di Programma annualità 2005, con un finanziamento di E 2.065.827,60,

- che una positiva risposta della popolazione è dimostrata da presenze sempre più crescenti, tant’ è che si è reso necessario ampliare ulteriormente il raggio delle attività ed altre ancora sono in via di organizzazione;

- che l’offerta di servizi che si deve alla popolazione del Distretto di che trattasi, in termini di adeguata risposta ai loro bisogni, non coincide con la logistica attualmente esistente, atteso che la struttura in cui si opera comprime le attività perché insufficiente, inadeguata e priva di quel minimo di tecnologie che la faccia assurgere a dignitosa struttura distrettuale;

RILEVATO

- che, in varie occasioni, l’Amministrazione Provinciale di Avellino ed i Sindaci dei Comuni interessati hanno manifestato, per una più attenta politica di programmazione sanitaria di tutto il territorio in esame, la volontà di progettare un modello distrettuale in una struttura idonea e più adeguata all’offerta sanitaria, richiedendo che si proceda a disegnare un modello dinamico capace di aprirsi ad ulteriori iniziative, nonché idoneo a garantire qualità dell’assistenza e spazi di vivibilità, sia per i cittadini che la utilizzano e sia per gli operatori che la percorrono;

- che gli atti, valutazioni, studi e progetti posti in essere dalla ASL 2 di Avellino hanno condotto a rilevare che la costruzione di nuova struttura sanitaria per il Distretto di Lauro non potrebbe essere completata, nelle più rosee aspettative prima del lontano 2008, e sempre che le risorse finanziarie reperibili risultino sufficienti e non si verificino pur possibili ulteriori difficoltà ed intoppi;

- che per raggiungere gli obiettivi innanzi espressi le autorità locali hanno convenuto informalmente di dover suggerire soluzioni che garantissero in tempi stretti la riorganizzazione del distretto con ipotesi ubicative anche diverse rispetto alla sede attuale, non esclusa la possibilità di porre in essere procedimenti tesi all’acquisto della struttura sanitaria privata “Casa di cura Parco degli Ulivi s.r.l.” esistente in Moschiano, allo stato acquisita all’attivo di procedura fallimentare in corso innanzi al Tribunale di Avellino;

- che la ASL 2 di Avellino, ha ravvisato e stabilito che l’acquisto della struttura di cui sopra costituisce la soluzione ottimale, anche in quanto rispondente appieno alle caratteristiche ed alle esigenze di un costituendo Distretto, con superfici tali da assicurare la logistica a tutte le UU.OO., in uno a garantire dignitosi spazi per allocare mezzi e risorse già definite e programmate con il citato atto aziendale, e che, oltretutto, la struttura può allocare servizi assistenziali a favore dei pazienti dimessi dagli ex Ospedali

Psichiatrici, già in essa ospitati e trattati ed attualmente assistiti presso altre strutture convenzionate con verosimili aggravii di costi e di disagi;

RITENUTO,

- che, quindi, sussiste l'esigenza, per ragioni di pubblica utilità, di programmazione sanitaria e territoriale, di rendere possibile l'acquisto della struttura insistente nel Comune di Moschiano sia per il raggiungimento degli obiettivi e finalità sopra indicati, sia perché, nel recente passato, ha svolto una funzione di R.S.A. polivalente (avendo ospitato n. 38 pazienti provenienti dalla "dismissione degli ex OO.PP"), sia perché funzionale alla soluzione delle problematiche connesse all'assistenza sociosanitaria nel Distretto del Vallo di Lauro (stante la particolare situazione orografica e socio - ambientale) e che, quindi, sussiste evidente interesse pubblico a procedere, sussistendone tutti i presupposti di legge, all'espropriazione per pubblica utilità della predetta struttura sanitaria privata esistente in Moschiano, ferma la sua destinazione d'uso;

CONSIDERATO

- che la valutazione tecnica, economica e finanziaria esperita dalla ASL 2 di Avellino formulata all'esito del confronto, da un lato, tra costi ed oneri necessari per l'acquisizione della struttura e la sua ristrutturazione, e dall'altro lato tra valore della struttura complessiva (quale determinato anche dal perito nominato dal Tribunale Fallimentare di Avellino), nonché dalla comparazione tra i dati precedenti e i costi ed oneri necessari per la realizzazione ex novo di nuova struttura in Lauro, e tenendo conto del lungo tempo necessario per conseguire la messa a disposizione al pubblico di una nuova struttura, a fronte della di molto maggiore celerità consentita dalla scelta di acquisizione e ristrutturazione della struttura di che trattasi ha stabilito l'economicità della scelta di acquisire l'immobile di che trattasi rispetto alla realizzazione di un nuovo insediamento, tenuto conto anche delle scelte di programmazione sanitaria e territoriale sopra esposte;

- che il Comune di Moschiano, con propria delibera di Giunta Comunale n. 55 del 16 giugno 2004, ha manifestato l'intento di porre in essere la procedura per l'esproprio per pubblica utilità della struttura sanitaria privata predetta esistente in Moschiano;

- che il Comune di Moschiano ha evidenziato che, perché lo stesso possa procedere a dar corso alla procedura per l'esproprio per pubblica utilità di cui sopra, è necessario che sussista preventiva disponibilità, intento ed impegno della ASL 2 di Avellino ad acquisire al proprio patrimonio la detta struttura, con conseguente sopportazione dell'onere e reintegra al Comune delle disponibilità finanziarie occorrenti;

- che sussiste palese urgenza di pervenire al pieno completamento di tutte le procedure necessarie a conseguire l'acquisizione predetta della struttura sopra indicata, con riferimento alla circostanza che risulta fissata per l'8/7/2004 la vendita all'asta fallimentare innanzi al Tribunale Fallimentare di Avellino;

- che, per tutto quanto sopra, sussistono giusti e legittimi motivi affinché gli Organi Regionali pongano al più presto (e comunque in tempi che tengano conto della predetta necessità di prevenire la sopra indicata asta fallimentare dell'8/7/2004) i provvedimenti opportuni e necessari a consentire alla ASL Avellino 2 di pervenire alla acquisizione di che trattasi, e, a tal uopo, di adottare gli atti di impegno verso il Comune di Moschiano, sopra indicati, dallo stesso richiesti come condizione per attivare la procedura di espropriazione per pubblica utilità della struttura de qua, e, quindi, affinché essi Organi regionali provvedano, ai sensi dell'art. 2, sexies, lett. G.DLgs, 502/1992, come modificato dal D.Lgs 229/1999, nonché ai sensi dell'art. 201.67/1998, per quanto di ragione, ad autorizzare la ASL Avellino 2 a contrarre adeguato mutuo per il finanziamento dell'onere e spese necessarie per l'acquisizione della struttura de qua dal Comune di Moschiano (in precedenza espropriante), ponendo a carico della Regione i relativi oneri e costi in uno ad autorizzare l'esecuzione dei lavori di ristrutturazione, adeguamento e quanto altro necessario ad adibire l'immobile a servizi sanitari ed amministrativi per il territorio di pertinenza, in sostituzione del progetto di costruire ex novo l'insediamento nel comune di Lauro, disponendo la necessaria copertura finanziaria che trova capienza nello stanziamento di Euro 2.065.827,60 ex art. 20 L.67/88, come da scheda n' 148 allegata all'Accordo di Programma annualità 2005, per concludere favorevolmente le attività di che trattasi;

PROPONE e la Giunta in conformità a voto unanime

DELIBERA

Per quanto espresso in narrativa, che qui s'intende per integralmente riportato:

1. Di autorizzare la ASL AV 2 a dare la propria preventiva disponibilità, intento ed impegno al Comune di Moschiano affinché lo stesso possa procedere a dare corso alla procedura di espropriazione per

pubblica utilità della struttura sanitaria "Clinica Parco degli Ulivi" sita nel Comune di Moschiano (AV), al fine di acquisire al patrimonio di essa ASL AV 2 la richiamata struttura con conseguente sopportazione dell'onere relativo, nella condizione, attestata dalla medesima ASI, nella deliberazione del suo Direttore Generale n. 451 del 21/6/04, che il finanziamento atteso ex art. 20 L. 67/1988, di cui al successivo punto 5), sia capiente per effettuare tutti i lavori necessari per ristrutturare, mettere a norma e, quindi, rendere idoneo l'immobile per l'uso previsto;

2. Di autorizzare la ASL Avellino 2 ad anticipare le somme occorrenti ove, per motivi di urgenza, legati a norme, si rendesse necessario;

3. Di autorizzare la ASL Avellino 2, ai sensi dell'art. 2, sexies, lett. G, Dlgs 502/1992, come modificato dal Dlgs 229/1999, a contrarre adeguato mutuo per il finanziamento dell'onere e spese necessarie per l'acquisizione della struttura de qua dal Comune di Moschiano (in precedenza espropriante);

4. Di porre a carico del Fondo Sanitario Regionale per la spesa corrente, UPB 4.15.38, capitolo 7000, il rimborso alla ASL AV2 dell'onere annuale per ammortamento del capitale ed oneri finanziari del mutuo di cui al precedente punto 3;

5. Di rimodulare l'accordo di programma di cui alla deliberazione Regionale n 4848 del 25/10/2002 e, specificamente l'intervento n' 148 programmato nel comune di Lauro per la costruzione del Distretto, prevedendo lo spostamento della sede distrettuale dal Comune di Lauro al Comune di Moschiano, e di utilizzare il suddetto finanziamento per la ristrutturazione dell'immobile, che sarà acquistato come innanzi specificato in premessa con fondi non a carico dell'art. 20 L. 67/88;

6. Di definire, con successivo atto deliberativo, la finalizzazione di una quota del Fondo Sanitario Regionale per la spesa corrente, UPB 4.15.38, da utilizzarsi in favore delle Aziende Sanitarie Locali e delle Aziende Ospedaliere, in via complementare rispetto ai finanziamenti ex art. 20 L. 67/1988, per il rimborso, per capitale ed interessi, di mutui assunti dalle medesime per finalità di investimento in strutture ed apparecchiature sanitarie;

7. Di inviare il presente provvedimento all'Assessore alla Sanità, al Settore Programmazione Sanitaria, all'AGC Assistenza Sanitaria, al Settore Formazione Bilancio Annuale e Pluriennale, al Settore Gestione delle Entrate e della Spesa di bilancio, per quanto di rispettiva competenza, ed al Settore Stampa, Documentazione, Informazione e Bollettino Ufficiale per la pubblicazione.

8. Di inviare altresì la presente deliberazione al Ministero della salute per i provvedimenti di competenza.

Il Segretario
Brancati

Il Presidente
Bassolino